



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Atti Consiglio.....648/A..... X Legislatura

*Regione Puglia*

*Segretariato Generale della giunta Regionale*

Disegno di Legge N. **162** del 28/07/2017  
e.c. AGR/SDL/2017/00093

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118. Sentenza del Tribunale di Bari n. 4549/2016



## RELAZIONE

2.

SDL/AGR/2017/00

Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73 che:

*"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

- a. sentenze esecutive;*
- b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

*2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.*

*3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.*

*4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".*

Nelle more dei necessari approfondimenti sul campo di applicazione di tale novella normativa e al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante da una sentenza emessa dal Tribunale di Bari in un giudizio promosso da un imprenditore agricolo nei confronti della Regione Puglia.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio, si espone quanto segue.

Con atto di citazione notificato il 01.10.2009 il Sig. Vincenzo Terribile, in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Adriano Esposito e Sergio Carabellese, domandava al Tribunale di Bari di convenire in giudizio la Regione Puglia per accertare il diritto a vedersi corrisposti i premi per mancato



reddito dei terreni imboschiti ai sensi del reg. CEE 2080/92 per le annualità dal 2001 al 2008, non liquidati dal competente ufficio della Regione Puglia.

La Regione Puglia si costituiva in giudizio e resisteva all'avversa domanda chiedendone il rigetto.

L'Autorità Giudicante, definitivamente pronunciando, con sentenza n. 4549 del 13/09/2016 accoglieva parzialmente la domanda e, per l'effetto, condannava la Regione Puglia al pagamento in favore di Terribile Vincenzo a titolo di premio per mancato reddito della somma annuale di €. 22.500,00 per le annualità dal 2003 al 2008 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali con decorrenza dalle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo, nonché le spese e competenze di lite per € 13.784,47 (di cui €. 354,47 per spese) oltre rimborso spese generali, iva e cap.

In data 21 novembre 2016 gli Avv.ti Adriano Esposito e Sergio Carabellese, difensori del sig. Vincenzo Terribile, hanno notificato alla Regione Puglia copia conforme della predetta sentenza, munita della formula esecutiva.

Con successivo atto di precetto notificato il 16 maggio 2017 è stato intimato alla Regione Puglia il pagamento dei premi per mancato reddito per le annualità dal 2003 al 2008, oltre interessi legali e rivalutazione, spese e competenze di lite, nonché spese e compensi del precetto, per un importo complessivo di €. 205.475,36, oltre spese di registrazione del titolo esecutivo.

Considerato che con nota prot. AOO/030/6985 del 15/06/2017 è stato comunicato agli Avv.ti Adriano Esposito e Sergio Carabellese che al pagamento degli importi dei premi per mancato reddito per le annualità dal 2003 al 2008 si procederà tramite l'Organismo pagatore AGEA e pertanto, la somma da liquidare, relativa alle sole spese e competenze legali, rivalutazione ed interessi legali sui premi, ammontante ad **€ 76.151,17**, così suddivisa:

– interessi legali su premi	€ 27.953,92
– rivalutazione su premi	€ 22.117,50
– compensi professionali	€ 13.430,00
– rimborso forfettario 15%	€ 2.014,50
– CPA 4%	€ 617,78
– IVA 22%	€ 3.533,70
– Spese vive	€ 354,47
– Spese e compensi atto di precetto	€ 659,80
– Spese di registrazione sentenza	€ 5.469,50

Per quanto sopra riportato, considerata l'urgenza del pagamento in oggetto al fine di evitare aggravio di spese per la Regione Puglia, è necessario procedere alla liquidazione degli interessi legali sui premi non pagati dal 2003 al 2008 nonché di quanto innanzi indicato.

L'ASSESSORE

Dott. Leonardo Di Gioia




Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118. Sentenza del Tribunale di Bari n. 4549/2016.

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

“Il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del Tribunale di Bari n. 4549/2016 pubblicata il 13 settembre 2016, dell'importo complessivo di € 76.151,17=, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126”.

Art. 2

(Norma finanziaria)

Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui al precedente art. 1 si provvede, mediante imputazione al bilancio del corrente esercizio, come segue:

- le somme dovute a titolo di interessi, rivalutazione, spese procedurali e legali troveranno copertura negli stanziamenti dei competenti capitoli come segue:

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 11 – Altri servizi generali

Titolo 1 – Spese correnti

Capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi” € 27.953,92

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 11 – Altri servizi generali

Titolo 1 – Spese correnti

Cap. 1316 “Oneri per ritardati pagamenti - Quota rivalutazione” € 22.117,50

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 11 – Altri servizi generali

Titolo 1 – Spese correnti

Cap. 1317 “Oneri per ritardati pagamenti Spese procedurali e legali” € 26.079,75

